

## NORMATIVA SULL'EFFICIENZA ENERGETICA E RINNOVABILI: IL PUNTO

In materia di risparmio ed efficienza energetica si segnalano in primo luogo le disposizioni della **legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006)**, con cui è stato introdotto un consistente “pacchetto energia”, le cui misure sono unitariamente riconducibili all’obiettivo di garantire la “sostenibilità” dell’energia. A tal fine gli interventi sono stati indirizzati su più fronti, quali la promozione dell’**efficienza energetica** e del **risparmio energetico**, la riduzione dell’inquinamento, la promozione delle **fonti rinnovabili** e delle **bioenergie**.

A tal fine sono stati previsti (commi da 224 a 241) **incentivi per la rottamazione di autoveicoli**<sup>1</sup>, autocarri e motocicli, in particolare al fine di incentivare la rottamazione di veicoli classificati “euro 0” o “euro 1” e l’eventuale sostituzione con veicoli classificati “euro 4” o “euro 5”, ovvero con alimentazione a gas metano, GPL, elettrica o ad idrogeno. Sono state previste, poi, agevolazioni fiscali in materia di **efficienza energetica dell’edilizia** e contributi destinati ad assicurare la **promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico** (vedi *infra*).

Per l’**efficienza degli elettrodomestici** è stata disposta (comma 353) l’erogazione di contributi, sotto forma di detrazioni di imposta, per la sostituzione di apparecchi domestici (frigoriferi, congelatori e loro combinazioni) con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.

Sul fronte delle imprese, sono state riconosciute (commi 358-360) agevolazioni fiscali (sotto forma di detrazioni di imposta) per la sostituzione di **apparecchi illuminanti** con altri ad alta efficienza energetica, fluorescenti, ovvero ad alto rendimento ottico, nonché detrazioni di imposta per **motori industriali ad alta efficienza**<sup>2</sup>.

Ulteriori disposizioni in materia di **fiscaltà energetica** sono state introdotte dai commi 362-365 recanti la previsione di un apposito **fondo**, cui è stato destinato, nel limite massimo di 100 milioni di euro annui, il **maggior gettito fiscale derivante dall’incidenza dell’IVA sui prezzi dei carburanti** (e dei combustibili di origine petrolifera) conseguente ad un aumento dei prezzi. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione iniziale, per il triennio 2007-2009, di 50 milioni di euro annui. Le risorse sono dirette a finanziare interventi di efficienza energetica nonché di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali. In particolare, una somma pari a 11 milioni di euro è destinata, nel biennio 2008-2009, ad interventi di efficienza energetica, mentre la parte rimanente della dotazione del Fondo è destinata a finanziare **interventi di carattere sociale**, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e per coprire i costi delle strutture amministrative da creare almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia; ferma restando tale ripartizione delle risorse del Fondo tra le due finalità previste dalla norma, si dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria, siano stabiliti le

<sup>1</sup> Si tratta, a seconda dei casi, della concessione di un contributo per il costo della demolizione, oppure di un contributo pari al costo dell’abbonamento annuale al trasporto pubblico locale (qualora la demolizione sia effettuata senza la sostituzione del veicolo), oppure di un contributo per la sostituzione con veicoli “euro 4”, “euro 5”, con alimentazione a gas metano, GPL, elettrica o ad idrogeno e l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per due anni.

<sup>2</sup> A quest’ultima disposizione è stata data attuazione con il DM 19 febbraio 2007 successivamente modificato dal decreto 26 ottobre 2007.

condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo: **si osserva che tale decreto non risulta essere stato emanato.**

In tema di razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche è intervenuto anche il **decreto-legge n. 262 del 2006**<sup>3</sup> (collegato alla legge finanziaria per il 2007), che ha provveduto ad autorizzare gli enti pubblici all'avvio di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per l'individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti finalizzati all'ottenimento di **riduzioni dei costi di acquisto dell'energia**, sia termica che elettrica. Il corrispettivo delle società assegnatarie del servizio deriva esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attività svolta.

La **manovra finanziaria per il 2008**, sulla scia di quella realizzata l'anno precedente, ha registrato numerosi interventi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e di risparmio energetico. Diverse disposizioni che vanno in questa direzione sono contenute nel **decreto-legge n. 159 del 2007** (collegato alla legge finanziaria per il 2008)<sup>4</sup>. Oltre alle disposizioni concernenti il rendimento energetico in edilizia (per le quali vedi *infra*) si segnalano, in particolare:

- una nuova disciplina di incentivazione alla produzione di energia elettrica con l'utilizzo di **fonti rinnovabili di origine agricola, zootecnica e forestale** e l'introduzione di agevolazioni sulle accise per la produzione di **biodiesel** (art. 26, commi da 4-*bis* a 4-*sexies*). Si prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, siano stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi: **si evidenzia che tale decreto non risulta essere stato emanato**;
- misure per il **miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e ambulanze**, mediante l'istituzione di due appositi fondi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 39-*ter*);
- obbligo di condivisione di infrastrutture con il produttore di energia da fonti rinnovabili che ne faccia richiesta da parte del produttore di energia proprietario delle medesime, dietro corrispettivo e purché tecnicamente fattibile, nel caso in cui sia possibile effettuare la connessione alla rete elettrica mediante utilizzo delle suddette infrastrutture (articolo 46-*quinquies*).

Per quanto concerne la **legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244)**, da un lato vengono prorogate alcune delle misure introdotte nel 2007 (detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica in edilizia, per la sostituzione di frigoriferi, motori ed *inverter*); dall'altro viene **rivisto in maniera sostanziale il meccanismo di incentivazione delle fonti rinnovabili**. Tra le misure più significative si ricordano, in particolare:

- si interviene nuovamente tramite **agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio** (vedi *infra*). Inoltre viene prorogata l'agevolazione per il calore fornito dalle **reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica** (art. 1, commi 20-24);

<sup>3</sup> Decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, recante *Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2006, n. 286. Si tratta dell'articolo 2, commi 149 e 150.

<sup>4</sup> Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante *Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222.

- si introduce una **nuova disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili** (art. 2 commi 143 ss);
- viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un **fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica** (art. 2, comma 322) attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. Si prevede che entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, individui le modalità di utilizzazione del fondo: **si osserva che il decreto in esame non risulta essere stato emanato**;
- al fine di facilitare la diffusione delle fonti rinnovabili di energia viene disposto l'obbligo per il gestore di rete di connettere "prioritariamente e senza indugio" gli impianti alimentati da rinnovabili, anche predisponendo, ove possibile, i necessari interventi di adeguamento della rete (articolo 2, commi 164-166). Si autorizza quindi che il Ministro dello sviluppo economico ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultino necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili: **si osserva che tale decreto non risulta essere stato emanato**;

Tra le misure finalizzate al risparmio energetico occorre menzionare anche alcuni **decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie**.

Si tratta, in particolare, dei decreti legislativi relativi al **rendimento energetico nell'edilizia** (D.Lgs. 192/2005, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 311 del 2006: vedi *infra*), alla **promozione della cogenerazione** e all'**eco-design dei prodotti che consumano energia**.

Il **D.Lgs. n. 20 del 2007**, attuativo della direttiva 2004/8/CE (sulla promozione della cogenerazione), ha definito misure volte a **promuovere e sviluppare la cogenerazione ad alto rendimento**, vale a dire la produzione combinata in un unico processo di energia elettrica ed energia termica che, rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e calore comporta: un risparmio economico dovuto al minor consumo di combustibile; una riduzione dell'impatto ambientale; minori perdite di trasmissione e distribuzione per il sistema elettrico, derivanti dalla localizzazione degli impianti in prossimità dei bacini di utenza; la sostituzione di modalità produttive di calore poco efficaci e maggiormente inquinanti. Il provvedimento, oltre a confermare il regime di sostegno già previsto, consente l'accesso ai "**titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)**"<sup>5</sup>, anche per la cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, disponendo, inoltre, una **revisione dei criteri di assegnazione** di detti titoli.

Il **D.Lgs n. 201 del 2007** ha recepito la direttiva 2005/32/CE, relativa all'istituzione di un quadro normativo per la **progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia**, con la quale si punta a migliorare il rendimento ambientale dei prodotti nel loro ciclo di vita (produzione, distribuzione, uso e smaltimento) attraverso l'integrazione sistematica degli aspetti ambientali nella fase iniziale del ciclo di vita (relativa alla progettazione). La normativa si applica a tutti i prodotti che consumano energia, con l'esclusione dei mezzi di trasporto di passeggeri o merci. La direttiva non introduce direttamente requisiti vincolanti di progettazione, ma definisce le condizioni e i criteri per la loro determinazione rinviando (art.19) alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea.

<sup>5</sup> I certificati bianchi sono titoli di efficienza energetica (TEE) rilasciati dal Gestore del mercato elettrico (GME) che attestano il conseguimento di risparmi di energia da parte dei distributori di energia elettrica e gas conseguiti attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica. Gli obiettivi di incremento della suddetta efficienza possono essere conseguiti dai distributori sia attraverso la realizzazione di progetti di efficienza energetica - con conseguente emissione dei TEE- sia attraverso l'acquisto dei certificati da altri soggetti. L'acquisto e lo scambio di titoli è consentito all'interno del mercato dei titoli di efficienza energetica organizzato e gestito dal GME.

Disposizioni volte all'efficienza energetica sono contenute anche nel **decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73** (*Misure urgenti per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia*<sup>6</sup>).

Per sensibilizzare i consumatori sull'importanza dell'utilizzo di energia a basso impatto ambientale, nel decreto legge si prevede che le imprese di vendita di energia elettrica forniscano, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le **informazioni sulla composizione del mix energetico** utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita (nel periodo di due anni precedenti) e indichino le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, utili al fine di risparmiare energia, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Si segnala inoltre il **“Progetto di innovazione industriale per l'efficienza energetica”**, avente come obiettivo il rilancio della competitività del sistema industriale attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica del Paese, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 febbraio 2008<sup>7</sup>.

Infine si ricorda che misure in materia di efficienza energetica sono contenute anche nel **decreto-legge n. 5 del 2009**<sup>8</sup>.

L'**articolo 1, commi 1-10**, introduce alcuni incentivi per la sostituzione di veicoli, per l'acquisto di veicoli ecologici e per l'installazione di impianti a GPL e a metano. In particolare sono previsti, per il periodo 7 febbraio - 31 dicembre 2009, contributi per l'acquisto, con contestuale demolizione di veicoli maggiormente inquinanti, di autovetture (1.500 euro), autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, per uso speciale, autocaravan (2.500 euro) e motoveicoli (500 euro) e contributi aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti, per l'acquisto di autovetture (1.500 euro) e autocarri a ridotto impatto ambientale (fino ad un massimo di 2.500 euro).

I **commi 11-17**, allo scopo di ridurre le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, introducono agevolazioni per l'installazione di filtri antiparticolato su veicoli utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità. Il comma 13 demanda alle regioni e alle province autonome la disciplina delle modalità di erogazione dei contributi (di cui ai precedenti commi 11 e 12) per l'installazione su veicoli adibiti al trasporto pubblico di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, con appositi provvedimenti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (ovvero entro il 12 aprile 2009). Il comma 15 dispone quindi che il finanziamento straordinario di cui al comma 11 – pari a 11 milioni di euro per il 2009 - è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico: **tale decreto non risulta ancora essere stato emanato**.

<sup>6</sup> Il decreto legge 73/2007 è stato convertito con modificazioni, dall'art 1 della legge 3 agosto 2007, n. 125 (GU 14 agosto 2007, n. 188), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

<sup>7</sup> Pubblicato nella GU n. 88 del 14 aprile 2008.

<sup>8</sup> D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario*, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

## Rendimento energetico nell'edilizia

Il tema del rendimento energetico dell'edilizia è stato oggetto negli ultimi anni, nel più ampio quadro delle politiche finalizzate al risparmio energetico, di numerosi e significativi interventi, anche di natura fiscale.

Si segnala, in primo luogo, il **decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192** recante *Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*<sup>9</sup>, diretto alla promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici - che nel settore residenziale e terziario impiegano una percentuale elevata del consumo finale dell'energia della Comunità - anche al fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili, nonché la diversificazione energetica, contribuendo in tal modo a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal Protocollo di Kyoto, nonché a promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.

In particolare il provvedimento disciplina:

- la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
- l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
- i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
- le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
- i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
- la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;
- la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

La definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi degli edifici e degli impianti volti al risparmio energetico è demandata ad uno o più DPR, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (art. 4). In particolare con tali DPR dovranno essere definiti:

- i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia, in merito alla progettazione, installazione, esercizio manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione (invernale ed estiva) degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienico-sanitari e per l'illuminazione artificiale degli edifici del settore terziario (lett. a));
- i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo la ristrutturazione degli edifici esistenti, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi in merito alla progettazione e realizzazione dell'involucro edilizio (lett. b));

<sup>9</sup> La direttiva 2002/91/CE è stata adottata con l'obiettivo di migliorare la prestazione energetica degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni riguardanti il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi; il miglioramento del rendimento energetico degli edifici è funzionale alla riduzione delle emissioni inquinanti di biossido di carbonio. Il considerando n.6 della direttiva mette in evidenza come l'energia impiegata nel settore residenziale e del terziario costituisca oltre il 40% del consumo finale di energia della Comunità (a 15 membri), e come essendo questo un settore in espansione i consumi di energia e le conseguenti emissioni di carbonio siano destinati ad aumentare.

- i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni 5 anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica (lett. c)).

***Il regolamento con cui si dà attuazione alle su menzionate lettere a) e b) dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo in esame è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 6 marzo 2009; il relativo DPR non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Si consideri tuttavia che il regolamento in questione attua solamente parzialmente le lettere a) e b), poiché (art. 1, comma 2) rinvia a successivi provvedimenti la definizione dei criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e per l'illuminazione artificiale degli edifici del settore terziario.***

***Invece non risulta ancora approvato il regolamento volto a dare attuazione alla su menzionata lettera c) del medesimo articolo 4, comma 1.***

Il D.Lgs. 152/2005 prevede inoltre (art. 6) che, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto (vale a dire entro l'8 ottobre 2006), gli edifici di nuova costruzione dovranno essere dotati, al termine della costruzione, di un **attestato di certificazione energetica**, redatto secondo i criteri e le metodologie fissati dall'articolo 4. La certificazione può fondarsi, oltre che sulla valutazione dell'appartamento interessato anche su una certificazione comune dell'intero edificio o su un altro appartamento rappresentativo.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/2005 da parte del Ministro delle attività produttive è prevista la predisposizione, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentito il CNCU, delle *Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici*. ***Si osserva che tali Linee guida non risultano ancora emanate.***

Si consideri inoltre che l'art. 8 del D.Lgs. 152/2005 prevede che relazione tecnica sottoscritta dal progettista dell'edificio che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della legge n. 10/1991 è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sentita la Conferenza unificata. ***Anche tale decreto non risulta ancora emanato.***

Si segnala inoltre che il **decreto legislativo n. 311 del 2006** ha introdotto modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 192/2005, recante l'attuazione della direttiva 2002/91/CE sul **rendimento energetico nell'edilizia**, alla luce dell'esperienza acquisita nei primi mesi di applicazione delle nuove norme in materia di rendimento energetico nell'edilizia e al fine di rendere pienamente conforme la normativa interna alla citata direttiva comunitaria.

Le correzioni introdotte dal D.Lgs. 311 del 2006 hanno comportato **l'estensione del campo di applicazione della disciplina** oltre che alla progettazione e realizzazione di nuovi edifici e alla ristrutturazione di quelli esistenti, anche all'esercizio, al controllo, alla manutenzione e all'ispezione

degli impianti termici, nonché l'introduzione (graduale) di un **obbligo di certificazione energetica** degli edifici esistenti nel caso di trasferimenti a titolo oneroso.

La certificazione è estesa: a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento dell'intero immobile; a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari; a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari.

La **legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006)**, nell'ambito del "pacchetto energia", mirato alla promozione della "sostenibilità" dell'energia, ha previsto (commi 344 – 349) alcune agevolazioni fiscali in materia di **efficienza energetica dell'edilizia**, sotto forma di detrazione dall'imposta lorda, per interventi di adeguamento degli edifici volti a garantire migliori risultati in termini di risparmio energetico (riduzione delle perdite di energia attraverso pareti, pavimenti, solai e finestre; promozione del solare termico; promozione di nuovi edifici a elevati *standard* energetici).

Il comma 344 ha previsto una **detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento** degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per **interventi di riqualificazione energetica** volti a garantire il conseguimento di specifici obiettivi di risparmio energetico. Si prevede infatti che gli interventi debbano conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale (vale a dire il valore di consumo di energia per riscaldamento invernale) inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori massimi consentiti dalla normativa vigente (di cui all'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192<sup>10</sup>).

I commi 345 e 346 hanno stabilito una detrazione d'imposta, per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per:

- le spese per l'installazione, su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, di strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (pavimenti e coperture), finestre comprensive di infissi, a condizione che tali strutture siano rispondenti a requisiti di trasmittanza termica U espressa in W/mqK (e quindi idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico);
- le spese relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e industriali, nonché per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Il comma 347 ha previsto una detrazione d'imposta per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldai a condensazione** e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

<sup>10</sup> Si ricorda che il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante *Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia* (GU n. 222 del 23 settembre 2005, SO n. 158), emanato sulla base della delega conferita dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306, è diretto alla promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici, anche al fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili, nonché la diversificazione energetica, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal Protocollo di Kyoto. Tale decreto, composto da 17 articoli e 10 allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante, disciplina – fra l'altro – la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici, l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, e i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici.

All'attuazione dei menzionati commi 344-349 ha provveduto il **DM 19 febbraio 2007**, successivamente modificato dal DM 26 ottobre 2007 e più recentemente dal DM 7 aprile 2008.

I commi 351-352 della legge finanziaria 2007 hanno invece previsto il diritto ad un **contributo per la realizzazione di nuovi edifici** o nuovi complessi di edifici che rispettino particolari parametri di efficienza energetica.

In particolare, gli edifici devono avere volume complessivo superiore a 10.000 metri cubi; i lavori devono avere inizio entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi; il valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio deve essere inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori massimi consentiti dalla normativa vigente; il fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione deve rientrare nei valori limite definiti da un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il contributo è pari al 55 per cento dei maggiori costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.

Il comma 352 ha disposto a tal fine la costituzione di un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Si affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle condizioni e delle modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo: **si osserva che il decreto in esame non risulta essere stato emanato.**

Per quanto concerne la **manovra di finanza pubblica per il 2008**, trova sostanziale conferma l'indirizzo verso la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili già delineato nell'anno precedente.

La **legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244)** interviene nuovamente (articolo 1, commi 20-24) sulle **agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio** introdotte dalla legge finanziaria per il 2007 (commi 344-347), **prorogando** dal 31 dicembre 2007 **al 31 dicembre 2010** il termine entro il quale devono essere sostenute e documentate le spese al fine della fruizione della detrazione fiscale del 55% per varie tipologie di interventi di riqualificazione energetica<sup>11</sup>.

Inoltre viene prorogata l'agevolazione relativa alle **reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica.**

Le disposizioni di cui al citato comma 347 della legge finanziaria 2007 (caldaie a condensazione), poi, sono state estese anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione e alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Merita infine segnalare che il comma 288 dell'articolo 1 ha disposto che a decorrere dall'anno 2009 (in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, del

<sup>11</sup> In attuazione del comma 24, lett.a) è stato emanato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008 recante *Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (GU n. 66 del 18 marzo 2008)*. Si segnala, inoltre, la pubblicazione del DM 7 aprile 2008 attuativo degli sgravi fiscali per il risparmio energetico previsti dalla finanziaria 2007 (GU n. 97 del 24 aprile 2008).

D.Lgs.192/2005: *cf. supra*), il **rilascio del permesso di costruire sia subordinato alla certificazione energetica dell'edificio.**

Ulteriori disposizioni concernenti il rendimento energetico dell'edilizia sono contenute nel **decreto legge n. 159 del 2007** (collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2008<sup>12</sup>).

L'articolo 21, relativo al finanziamento di un **programma di edilizia residenziale pubblica**, dispone che, in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa al rendimento energetico in edilizia, tale programma venga attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.

Inoltre, l'articolo 26 prevede, **per i nuovi interventi pubblici**, l'obbligo di una certificazione attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra, nonché di una **certificazione energetica** che attesti la realizzazione degli interventi secondo *standard* di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l'utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da fonti rinnovabili. Si prevede quindi che le procedure e le modalità di certificazione siano definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri interessati sulla base delle tipologie di intervento: **si osserva che tale decreto non risulta essere stato emanato.**

Si segnala inoltre che il **decreto legislativo n. 311 del 2006** ha introdotto modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 192/2005, recante l'attuazione della direttiva 2002/91/CE sul **rendimento energetico nell'edilizia**<sup>13</sup>, alla luce dell'esperienza acquisita nei primi mesi di applicazione delle nuove norme in materia di rendimento energetico nell'edilizia e al fine di rendere pienamente conforme la normativa interna alla citata direttiva comunitaria.

Le correzioni introdotte dal D.Lgs. 311 del 2006 hanno comportato **l'estensione del campo di applicazione della disciplina** oltre che alla progettazione e realizzazione di nuovi edifici e alla ristrutturazione di quelli esistenti, anche all'esercizio, al controllo, alla manutenzione e all'ispezione degli impianti termici, nonché l'introduzione (graduale) di un **obbligo di certificazione energetica** degli edifici esistenti nel caso di trasferimenti a titolo oneroso.

La certificazione è estesa: a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento dell'intero immobile; a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari; a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari.

---

<sup>12</sup> Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante *Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222.

<sup>13</sup> La direttiva 2002/91/CE è stata adottata con l'obiettivo di migliorare la prestazione energetica degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni riguardanti il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi; il miglioramento del rendimento energetico degli edifici è funzionale alla riduzione delle emissioni inquinanti di biossido di carbonio. Il considerando n.6 della direttiva mette in evidenza come l'energia impiegata nel settore residenziale e del terziario costituisca oltre il 40% del consumo finale di energia della Comunità (a 15 membri), e come essendo questo un settore in espansione i consumi di energia e le conseguenti emissioni di carbonio siano destinati ad aumentare.

In materia di risparmio ed efficienza energetica si segnalano inoltre le disposizioni contenute nel **decreto-legge n. 112/2008** (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*)<sup>14</sup>.

Le disposizioni riguardanti la certificazione sono contenute nell'**articolo 35** - volto a semplificare la disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici, rimettendola ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione – che al **comma 2-bis** ha disposto l'**abrogazione di alcune disposizioni** del D.Lgs. 192/2005 (introdotte dal D.Lgs. 311/2006) relative all'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica.

Le disposizioni abrogate stabilivano, in particolare che, nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità, l'attestato di certificazione energetica dovesse essere allegato all'atto di trasferimento (art. 6, co. 3) e che in caso di locazione lo stesso attestato dovesse essere messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia conforme all'originale (art. 6, co. 4).

Conseguentemente, sono abrogati anche i commi 8 e 9 dell'art. 15, che prevedevano, la nullità del contratto che poteva essere fatta valere solo dall'acquirente in caso di violazione dell'obbligo di cui all'art. 6, co. 3 (comma 8) o solo dal conduttore in caso di violazione dell'obbligo previsto dall'art. 6, co. 4 (comma 9).

Il DL 112 contiene inoltre:

- l'obbligo per le amministrazioni statali di approvvigionamento di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, mediante le convenzioni Consip<sup>15</sup> o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da Consip (art. 48);
- la previsione della possibilità di sfruttamento dei **giacimenti di gas naturale** dell'Alto Adriatico, a condizione che si accerti la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, e l'agevolazione dello sfruttamento dei giacimenti marginali (art. 8, co. 1).

Disposizioni in materia di risparmio ed efficienza energetica sono contenute anche nel **decreto-legge n. 185/2008**<sup>16</sup>, all'**articolo 29**.

In particolare il **comma da 6** dispone che per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio di cui ai commi 344-347 della legge finanziaria per il 2007 (*cf. supra*), fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano all'Agenzia delle entrate **apposita comunicazione**, nei termini e secondo le modalità previsti con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate**, da emanare **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'ENEA ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Si prevede inoltre che il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sia comunque modificato con **decreto di natura non regolamentare** al fine di **semplificare le procedure e di**

<sup>14</sup> Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

<sup>15</sup> La Consip è una società incaricata dal Ministero dell'economia e delle finanze di agire da amministrazione aggiudicatrice per conto di enti e amministrazioni, come previsto dalla legge finanziaria del 2000 e in quelle successive. La società ha elaborato nel corso degli anni diverse convenzioni. Tra quelle connesse alla gestione dell'energia si citano le seguenti:

- fornitura energia elettrica
- fornitura gas naturale
- fornitura combustibili per riscaldamento ed autotrazione
- servizio energia
- *global service*.

<sup>16</sup> D.L. 29 novembre 2008, n. 185, *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

**ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.** Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

Si osserva che il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate relativo ai termini e modalità per l'invio dell'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate non risulta ancora adottato. Non è stato ancora adottato altresì il decreto di natura non regolamentare** volto a modificare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007 al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.

## CERTIFICATI VERDI

Nel nostro Paese il principale meccanismo di incentivazione della produzione di energia elettrica da **fonti rinnovabili** è costituito dai **certificati verdi**, introdotti nell'ordinamento dall'**art. 11 del D.Lgs n. 79 del 1999** per superare il vecchio criterio di incentivazione tariffaria noto come **CIP 6** (attualmente ancora in vigore per i vecchi impianti in esercizio e consistente in un **incentivo diretto** ai produttori di energie rinnovabili e assimilate). Il meccanismo dei certificati verdi consiste nell'**obbligo**, posto a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, **di immettere nella rete elettrica**, a decorrere dal 2002, **una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili** entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999. La quota, inizialmente fissata nel 2%<sup>17</sup>, è applicata sulla produzione e sulle importazioni dell'anno precedente, decurtate dell'elettricità prodotta in cogenerazione, degli autoconsumi di centrale, delle esportazioni, con una "franchigia" di 100 GWh, successivamente ridotta a 50 GWh. L'elettricità prodotta da fonti rinnovabili viene immessa in rete godendo della precedenza nel dispacciamento.

La **legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244 - art. 2, commi 143 ss.)** ha introdotto una nuova disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili relativamente agli impianti entranti in funzione dal 1° gennaio 2008. Sono previsti **due meccanismi alternativi** di incentivazione: per gli impianti di potenza elettrica superiore a 1MW si prevedono i certificati verdi, della durata di 15 anni, di valore variabile a seconda della fonte utilizzata; per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW, **in alternativa ai certificati verdi, si prevede una tariffa fissa onnicomprensiva**, anch'essa variabile a seconda delle fonte utilizzata, sempre per un periodo di 15 anni. Inoltre, sono state introdotte modifiche alla disciplina delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di facilitarne la diffusione.

Con **DM 18 dicembre 2008** (Gazz. Uff. 2 gennaio 2009, n. 1) sono state stabilite le **direttive per l'attuazione della disciplina di incentivazione** della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili introdotta dalla legge finanziaria 2008. Al decreto ha fatto seguito la delibera dell'AEEG ARG/elt 1/09 recante *Attuazione dell'articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell'articolo 20*

<sup>17</sup> Tale quota è stata poi innalzata dal D.Lgs. n. 387/2003 (art. 4), che ne ha stabilito un incremento annuo dello 0,35% per il triennio 2004-2006, demandando a successivi decreti la fissazione degli ulteriori incrementi per i trienni successivi. Su tale norma è successivamente intervenuta la legge finanziaria 2008 (L. 244/07, comma 146 dell'art. 2), che ha fissato l'incremento annuo della quota minima d'obbligo, con riferimento al periodo 2007-2012, in 0,75 punti percentuali, prevedendo che gli ulteriori incrementi per gli anni successivi al 2012 saranno stabiliti con decreti ministeriali.

*del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto.*

*Roma, aprile 2009*